ADR CONCORDIA POLIS S.R.L.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE
iscritto presso il Ministero della Giustizia R.O.M.1082
E-mail: segreteria@concordiapolis.it
PEC: adrconcordiapolis@pec.it
Tel. 0823.1543525
sede legale: via Mario Fiore 53– Santa Maria Capua Vetere

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

ART. 1 Applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento trova attuazione nei procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, per disposizione di legge, per assolvere la condizione di procedibilità, su invito di un giudice, avvalendosi di una clausola contrattuale o tramite un accordo ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, secondo le procedure previste dal D. Lgs. 28/2010, dal D.M. 150/2023 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'Organismo in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

ART. 2 Avvio della Mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio del procedimento presso una delle sedi della ADR Concordia Polis, tenendo conto del giudice territorialmente competente per la controversia, ovvero inviando il modulo di domanda disponibile sul sito www.concordiapolis.it mediante posta elettronica certificata. La competenza dell'Organismo è comunque derogabile su accordo delle parti.
2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
3. La domanda deve contenere:
   - il nome dell'Organismo di mediazione;
   - il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e dei loro eventuali procuratori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
   - l'oggetto della lite;
   - le ragioni della pretesa;
   - la copia di un documento di riconoscimento valido;
   - il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
4. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. In seguito al ricevimento della domanda di Mediazione, il Responsabile dell'Organismo provvede a nominare un mediatore e a fissare la data del primo incontro non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

5. L'invito in mediazione, in cui sono indicati la data di svolgimento dell'incontro, l'orario, la sede e il nominativo del mediatore, è comunicato alle parti, a cura

dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori. Le comunicazioni vengono effettuate in base alle indicazioni ed ai recapiti indicati nell'istanza con esonero da ogni responsabilità circa l'errata indicazione dell'indirizzo e/o della pec. Qualora si faccia indicazione nell'istanza di effettuare le comunicazioni a mezzo raccomandata, la parte istante è tenuta a corrispondere le spese vive relative al costo delle raccomandate stesse, come da tabella allegata. Le comunicazioni da effettuarsi a mezzo Unep sono a carico della parte istante, la quale riceverà dalla Segreteria dell'Organismo le lettere di invito predisposte.

6. La parte che intende aderire può farlo mediante comunicazione via e-mail o pec alla Segreteria dell'Organismo, allegando un documento di riconoscimento valido e la prova dell'avvenuto pagamento. Con il deposito dell'istanza e l'adesione della parte convocata, le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e di accettarne incondizionatamente ogni sua parte.
7. Prima dell'adesione e del relativo pagamento delle spese, non sono consentiti differimenti dell'incontro.
8. Nell'ipotesi in cui le parti dovessero chiedere un rinvio, il mediatore, valutata l'opportunità, e sentita l'altra parte, potrà concedere l'eventuale differimento. Il rinvio sarà comunque accolto se la richiesta proviene congiuntamente a mezzo pec da tutte le parti coinvolte nel procedimento di mediazione. I differimenti in generale saranno decisi dal mediatore compatibilmente alle proprie esigenze di ruolo.

ART. 3 Luogo e modalità della Mediazione

1. La Mediazione si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo di mediazione o in una delle sedi comunicate al Ministero della Giustizia a seconda del luogo del giudice territorialmente competente.In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso delle parti, del Responsabile dell'Organismo e del mediatore.

2. La ADR Concordia Polis può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi della vigente normativa.

ART. 4 Nomina del Mediatore

1. L'iscrizione dei mediatori nell'elenco dell'Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dal *curriculum vitae*.

2. Il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, identificandolo nel professionista più idoneo per specifica competenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta, ed esclude la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione), si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

3. Il mediatore incaricato si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione provvede il Responsabile dell'Organismo.

4. Nel designare il/i mediatore/i, il Responsabile dell'Organismo ADR Concordia Polis tiene in considerazione il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, le specifiche competenze professionali, le eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d'aiuto, la disponibilità del mediatore e l'esistenza di manifesti conflitti d'interesse. Nelle controversie di particolare complessità o che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

5. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

6. L'Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.

7. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli Enti di formazione ai sensi del Capo IV del D.M. 150/2023, nonché la partecipazione da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento, ad almeno venti casi di mediazione.

8. Durante l'intero procedimento il mediatore assumerà, laddove possibile ed opportuno, iniziative condivise da tutte le parti. Il verbale che il mediatore redige, nelle procedure non telematiche, dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza. È fatto divieto di consegnare il verbale alle parti per l'eventuale sottoscrizione non in presenza del mediatore. È fatto assoluto divieto al mediatore designato per una determinata procedura di contattare personalmente le parti e i loro procuratori, e percepire somme di denaro a qualsiasi titolo o ragione.

9. In qualsiasi momento, anche durante il procedimento, il mediatore potrà chiedere al Responsabile dell'Organismo di essere sostituito, fermo restando che eventuali irregolarità fino al momento della sostituzione saranno da ascriversi allo stesso. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

ART. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

1. Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza professionale, rimanendo privo in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

2. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

3. Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:
   a) avere in corso con una delle parti rapporti professionali di qualsiasi natura;
   b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
   c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
   d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;
   e) avere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con una delle parti;
   f) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 6 del D.M. 180/2010;
   g) l'esistenza di particolari condizioni createsi in occasione della mediazione che possono far temere circa la non imparzialità del mediatore;
   h) ogni altra causa di incompatibilità prevista dal Codice europeo di condotta dei mediatori e dal Codice deontologico che il Mediatore sarà obbligato a rispettare per la sua eventuale iscrizione ad un albo o ordine professionale.

4. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi

locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, comma 1, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

5. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
6. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista che abbia pari esperienza.
7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
8. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.
9. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ART. 6 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare il proprio avvocato o altro rappresentante a conoscenza dei fatti oggetto di controversia e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
3. Nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
4. Nell'ipotesi in cui il giorno dell'incontro stabilito nessuna delle parti si presenti e/o fornisca alcun avviso, il procedimento sarà dichiarato estinto per rinuncia.
5. Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

6. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono concordati dalle parti esonerando l'Organismo da qualsiasi responsabilità. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

7. Nelle mediazioni obbligatorie o disposte dal giudice, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato fino al termine della procedura. Nelle mediazioni cosiddette facoltative, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del D. Lgs.28/2010.

8. L'Organismo garantisce che la disponibilità di tempo destinata allo svolgimento del primo incontro non sia inferiore a due ore. Il responsabile dell'Organismo può acconsentire alla estensione di tale disponibilità temporale, nell'ambito della medesima giornata, su richiesta concorde delle parti o su richiesta del mediatore.

9. Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata, sono dovute le spese di avvio e l'indennità per il primo incontro, nonché le spese vive documentate per la convocazione delle parti e per la sottoscrizione digitale dei verbali.

10. Le parti costituite hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento di mediazione. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

11. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

12. Il mediatore incaricato può segnalare alle parti presenti l'opportunità di coinvolgere nel procedimento un terzo al quale il procedimento stesso è comune. Le parti coinvolgono il terzo indicato dal mediatore soltanto se lo ritengono opportuno e ne danno comunicazione alle parti eventualmente assenti. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia dal giorno in cui è instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato con il consenso delle parti.

13. Quando l'opportunità del coinvolgimento del terzo al quale il procedimento è comune emerge per iniziativa di parte si applicano le disposizioni del precedente comma e anche in tal caso occorre il consenso di tutte le parti presenti oltre che del mediatore incaricato. Ma la parte interessata può subito coinvolgere il terzo chiamato per garanzia propria o impropria, pur senza il consenso del mediatore e dell'altra parte.

14. Se le parti gliene fanno concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

15. La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo delle parti riportato a verbale. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

ART. 7 Conclusione della mediazione

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

2. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore allega al verbale il testo dell'accordo medesimo.

3. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale. In tal caso, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

4. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale,

previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

5. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
6. Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 8 Svolgimento della mediazione in modalità telematica

1. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'Organismo di mediazione di partecipare agli incontri da remoto o in presenza.
2. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
4. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. La mediazione telematica:
    a. è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
    b. permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
    c. consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.
5. A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
6. L'Organismo fornisce, attraverso una piattaforma specializzata e certificata, con la quale l'Organismo ha stipulato apposita convenzione, una procedura di firma elettronica qualificata mediante SPID.

ART. 9 Indennità

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 150/2023 e

dalla allegata tabella redatta dall'Organismo.

2. Ai mediatori è fatto divieto di percepire direttamente compensi dalle parti, le quali hanno obblighi solo verso l'Organismo.

3. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando la domanda non contenga tale indicazione (o sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al periodo precedente) il valore della lite è determinato dall'Organismo e comunicato dal mediatore alle parti nel corso del procedimento mediante annotazione a verbale. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo, su segnalazione delle parti o del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Il mediatore è tenuto a indicare nel verbale il valore della lite determinato dall'Organismo.

4. Le spese di avvio e l'indennità per il primo incontro sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione e, in ogni caso, prima dello svolgimento del primo incontro.

5. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nell'allegata tabella. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo, anche nel caso di un mancato accordo. Il pagamento delle indennità è, in ogni caso, condizione per il rilascio del verbale di mediazione, sia esso negativo o di accordo.

6. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

ART. 10 Obblighi di riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di

mediazione.

5. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:

- tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista pericolo concreto di essere soggetto a procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

6. Le parti non potranno chiamare in causa il mediatore, gli addetti alla segreteria, i consulenti, i tirocinanti e chiunque abbia partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di mediazione. Lo stesso divieto vale anche per tutti i componenti della società ADR Concordia Polis srl. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate in giudizio. È fatto altresì divieto alle parti deferire interrogatorio formale, decisorio, nonché prova testimoniale e/o acquisire documenti inseriti all'interno del fascicolo.
7. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
8. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma 4 o comunque formato durante il procedimento.

ART. 11 Responsabilità delle parti

1. È di competenza esclusiva delle parti:
    - l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
    - quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30/05/2002, n. 115, la parte interessata è esonerata del pagamento delle indennità spettanti all'Organismo di mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione);
    - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nella domanda di mediazione;
    - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
    - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
    - l'indicazione del valore della controversia;
    - la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
    - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 12 Trasferimento della procedura di mediazione

1. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro, le parti che avranno in corso un procedimento di mediazione dovranno, entro dieci giorni dalla comunicazione, proseguirlo di comune accordo presso altro Organismo.
2. In caso di mancato accordo, il nuovo Organismo sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per l'omologa.

ART. 13 Clausola finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. Il presente Regolamento annulla tutti i precedenti.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della ADR Concordia Polis all'indirizzo www.concordiapolis.it.
4. La non conoscenza di una clausola o dell'intero Regolamento non potrà essere imputata alla mancata informazione da parte dell'Organismo, atteso che è onere della parte stessa o del suo difensore richiedere preventivamente informazioni in ordine alla procedura.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. 180/2010, D.M. 139/2014 e D.M. 150/2023 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ADR Concordia Polis srl con i consumatori e/o utenti ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere.